

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV**-*quater*} N. 86

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **PECORELLA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (Tribunale di Roma, proc. n. 15654/95 R.G.N.R.)

Presentata alla Presidenza il 4 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (n. 15654/95 R.G.N.R.).

Il procedimento riguarda l'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, asseritamente occorsa attraverso un comunicato ANSA pubblicato sul quotidiano « *Il Giornale di Calabria* » in data 31 maggio 1994, nel quale erano contenuti alcuni apprezzamenti critici rivolti dall'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Roberto Pennisi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la DDA di Reggio Calabria, nonché magistrato inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato.

In particolare, l'onorevole Sgarbi, all'indomani della sentenza, resa in data 28 maggio 1994, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ebbe a prosciogliere gli esponenti politici calabresi Palamara, Nicolò e Battaglia dalle accuse relative ad un loro coinvolgimento nell'omicidio Ligato, proferì le seguenti affermazioni: « *Pennisi, un nuovo Torquemada, un torturatore* » autore di una « *vera e propria persecuzione politica per amore del suo assurdo e sballato teorema politico mafioso il magistrato continua nella sua opera distruttrice della verità e della giustizia (...) non si sottolinea da parte di nessuno il comportamento disumano e persecutorio di Pennisi* ».

* * *

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 13 ottobre 1999, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi.

Il Collegio ha avuto modo di rilevare che le frasi pronunciate dal collega Sgarbi, erano in stretta ed immediata connessione

con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del suo inizio aveva gravemente leso la reputazione degli indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina.

Si trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza aver arrecato, tuttavia, un grave *vulnus* non solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe politica.

Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.

Inoltre, le frasi vanno inquadrare nel contesto della costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge, in Parlamento e al di fuori del Parlamento, contro l'uso distorto degli strumenti giudiziari e, in genere, contro le degenerazioni della giustizia.

* * *

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, riferisce di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Gaetano PECORELLA, *relatore*